

COMMISSIONE VII  
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

90.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COSTANTE PORTATADINO

INDI

DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (5048) .....	3
Portatadino Costante, <i>Presidente</i> .....	3
Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	5
Tesini Giancarlo (DC), <i>Relatore</i> .....	3, 4
<b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Senatori Forte e Marniga; Guzzetti ed altri: Legge-quadro per la professione di maestro di sci ( <i>Approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (5124);	
Ferrari Bruno ed altri: Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci (4447);	
Boniver ed altri: Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci (4910) .....	5
Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	5, 6
Ferrari Bruno (DC), <i>Relatore</i> .....	5
Rebulla Luciano, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ...	6

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 15,30.**

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (5048).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ».

L'onorevole Tesini ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame rappresenta un sostanziale stralcio rispetto al disegno di legge-quadro sullo sport (attualmente all'esame della Commissione cultura), con il quale si intende affrontare il problema di assicurare la necessaria autonomia organizzativa e amministrativa al CONI. Per quali ragioni è stato previsto lo stralcio rappresentato dal provvedimento al nostro esame? Il CONI, secondo la disciplina vigente, è un ente pubblico non economico: con l'approvazione della ben nota legge n. 70 del 1975, esso è stato collocato nella categoria degli enti strumentali ed ausiliari dello Stato, ed è stato pertanto sottoposto ad una disciplina che, dettando norme identiche destinate ad enti eterogenei per struttura e finalità, si è manifestata sempre più inadatta per il CONI stesso. Da ciò sono derivate, per quest'ultimo, alcune conseguenze negative per quanto concerne la snellezza operativa e la funzionalità, cui

si intende far fronte con il provvedimento al nostro esame, correggendo le attuali distorsioni. In sostanza, si propone di restituire al CONI caratteristiche di indipendenza ed autonomia.

Desidero ora sottolineare che il provvedimento in esame, oltre ad inserirsi nel quadro della riforma generale dello sport, ne anticipa le finalità generali: queste considerazioni legittimano pienamente l'assegnazione del provvedimento alla competenza della VII Commissione, anziché della Commissione lavoro pubblico e privato

L'esigenza di restituire autonomia ed indipendenza al CONI deriva dalle particolari caratteristiche dell'ente, cui la legge attribuisce compiti di sorveglianza e tutela su tutto il fenomeno associativo sportivo, organizzato attraverso le federazioni sportive; siamo abituati a considerare lo sport per le sue espressioni di vertice sul piano agonistico, sicuramente spettacolari, ma il mondo dello sport è caratterizzato anche da una vasta realtà dilettantistica, a mio avviso, molto importante in termini sia quantitativi, sia qualitativi, anche in relazione alle finalità che vengono perseguite in tale ambito.

La realtà dilettantistica è rappresentata da una massa di piccole società sportive che vivono con il contributo volontario degli associati, ed i cui dirigenti non sono professionisti. Descrivo questa realtà con un certo calore poiché partecipo ad essa da molti anni e so cosa significhi essere dirigente di una società sportiva a carattere dilettantistico.

Il fatto che il CONI, attraverso le federazioni, presieda alla vastissima realtà associazionistica fondata sul volontariato pone alcuni problemi sul piano del funzionamento e del rapporto dei vertici sportivi con le realtà di base, che presen-

tano caratteristiche molto diverse da quelle delle società agonistiche.

La struttura amministrativa deve fronteggiare una serie di problemi legati alla funzionalità, dal momento che l'attività sportiva si svolge prevalentemente nelle ore pomeridiane e serali e le manifestazioni sportive si svolgono nei giorni festivi. Tutto ciò, ovviamente, ci deve rendere consapevoli della diversità delle caratteristiche dell'organizzazione sportiva.

Certo, qualcuno potrebbe obiettare che derogando alla normativa dettata dalla legge n. 70 del 1975, si crea un precedente oltre a pericolosi effetti di trascinamento. Personalmente, sostengo che non ci si deve porre tali preoccupazioni in quanto già per altri enti pubblici non economici il legislatore ha provveduto ad introdurre una deroga rispetto alla legge n. 70.

Passando all'esame dell'articolato, ricordo che, con l'articolo 1, al CONI viene conferito il necessario potere di autoregolamentazione, attribuendo il potere di deliberare per quanto concerne il regolamento dei servizi, quello organico del personale nonché quello di amministrazione e contabilità, pur all'interno dei principi generali della contabilità dello Stato. Ciò, analogamente a quanto disposto dal legislatore nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

Il comma 3 estende al CONI, in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti il direttore generale, la competenza dei dirigenti, la copertura dei posti dei dirigenti e l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore. Il comma 4 sancisce che l'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e del restante personale, sia svolta da un'apposita struttura del CONI: tuttavia, poiché ciò contrasta con i principi giuridici d'ordine generale, preannuncio la presentazione di un emendamento affinché il CONI collabori alla formazione del personale d'intesa con la scuola superiore della pubblica amministrazione.

L'articolo 2 prende in considerazione le particolari esigenze di reclutamento del

personale, che richiedono alcune deroghe rispetto alla disciplina prevista dalla legge n. 70. Tale articolo ripristina una disposizione della legge 22 agosto 1985, n. 444, in base alla quale ai fini della graduatoria nei pubblici concorsi costituisce titolo di preferenza, a parità di merito e per le qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Il comma 2 consente l'assunzione mediante chiamata nominativa per il personale tecnico-sportivo, cioè per una categoria alla quale viene richiesta una particolare specializzazione nelle singole attività oggetto della disciplina sportiva; mentre l'ultimo comma permette al CONI ed alle federazioni sportive nazionali di incrementare il numero di ore di lavoro straordinario in favore dei dipendenti addetti alla preparazione ed allo svolgimento di manifestazioni sportive.

Con l'articolo 3 viene posto rimedio ad una esigenza particolarmente avvertita dalle federazioni sportive nazionali. Oggi il personale alle dipendenze di tali federazioni, soprattutto di quelle — lo dico per esperienza diretta — dell'amministrazione periferica, viene assunto in base ad un rapporto di diritto privato, il che determina una sperequazione di trattamento.

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Con l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91, disposta con l'articolo 3 del testo in esame, si elimina una situazione anomala che vede annualmente affiancato, e per identiche mansioni, personale regolato con rapporti di lavoro aventi diversa natura: in sostanza, si prevede l'inquadramento del personale in servizio presso le federazioni sportive nei ruoli del CONI, pur nel rispetto dell'anzianità acquisita in base al precedente rapporto anche ai fini previdenziali. Ovviamente, ciò vale anche nei confronti del trattamento economico.

Il comma 4, infine, consente l'estensione ai medici del CONI delle disposizioni dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222. In sostanza, si tratta di prevedere anche per il personale medico del CONI la possibilità della deroga già sancita in favore dei medici degli enti previdenziali dalle disposizioni della legge n. 70.

Si prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in quanto compatibili con le strutture dell'ente, anche al personale medico del CONI.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, ricordo che, come risulta dalla relazione tecnica, il disegno di legge non prevede oneri particolari a carico del bilancio dello Stato, in quanto il finanziamento del CONI non dipende da trasferimenti a carico del bilancio statale.

Raccomando quindi alla Commissione la rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione delle proposte di legge senatori Forte e Marniga e Guzzetti ed altri: Legge-quadro per la professione di maestro di sci (Approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato) (5124); Ferrari Bruno ed altri: Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci (4447); Boniver ed altri: Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci (4910).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Forte e Marniga; Guzzetti, Perina, Azzaretti, Manzini, Rezzonico, Fioret, Postal, Mazzola, Leonardi, Dujany e Golfari: « Legge-quadro per la professione di maestro di sci », già approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 ottobre 1990; e dei deputati Ferrari Bruno,

Savio, Tarabini, Coloni, Casati, Formigoni, Rivera, Bianchi Fortunato, Agrusti, Azzolini, Righi, Ravasio, Armellin, Orsini Gianfranco, Patria, Gei, Torchio, Perrone, Malvestio, Orsenigo e Bonetti: « Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci »; Boniver, Buffoni, Balzamo, La Ganga, Polverari e Cristoni: « Legge-quadro sulla disciplina della professione di maestro di sci ».

L'onorevole Bruno Ferrari ha facoltà di svolgere la relazione.

BRUNO FERRARI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, i guasti, le carenze, la confusione presenti nella disciplina dell'attività professionale dei maestri di sci dipendono sia dalla inadeguatezza, se non proprio dalla incostituzionalità, delle norme che la regolano (mi riferisco all'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo 238 del relativo regolamento di esecuzione), sia dalla mancanza di una legge-quadro nazionale che fissi i principi cui le legislazioni regionali si devono ispirare.

In base alla legge attualmente in vigore, quello del maestro di sci è uno dei mestieri girovaghi che, in quanto tale, deve essere mantenuto sotto controllo attraverso il rilascio della licenza di pubblica sicurezza. La carenza più vistosa, che ha determinato l'attuale confusione, è comunque rappresentata dalla mancanza di una legge-quadro nazionale: è naturale che, di conseguenza, le regioni a statuto ordinario e speciale, nonché le province autonome di Trento e Bolzano, abbiano legiferato in maniera disomogenea e parziale, in particolare sotto il profilo tecnico, didattico e culturale. Lo squilibrio tra le regioni « forti » alpine e quelle « deboli » appenniniche ha portato a sanatorie indiscriminate ed a massicce trasmigrazioni di candidati verso le seconde per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di maestri di sci; ciò ha indotto alcune regioni ad elaborare criteri restrittivi in ordine all'esercizio dell'attività in questione nel proprio territorio da parte dei maestri di sci abilitati in altre regioni, o all'estero.

Le proposte di legge al nostro esame si propongono pertanto di eliminare, od attenuare, le distorsioni descritte, di allineare l'Italia ai paesi europei più evoluti in campo sciistico, di preparare il nostro paese all'appuntamento del 1° gennaio 1993, che vedrà la liberalizzazione del mercato del lavoro a livello europeo.

Nel corso della relazione mi riferirò all'articolato della proposta di legge n. 5124, approvata dal Senato, che propongo di assumere quale testo base per la discussione. Nell'articolo 2 viene delineato l'oggetto della professione di maestro di sci; gli articoli 3 e 4 concernono la creazione di un albo professionale dei maestri di sci a livello regionale e le condizioni per l'iscrizione ad esso. L'articolo 5 riguarda le condizioni per il trasferimento da un albo professionale regionale all'altro. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 affrontano rispettivamente i seguenti problemi: l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci attraverso la frequenza di appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami; le materie di insegnamento; il ruolo della federazione italiana sport invernali, che deve farsi carico degli aspetti tecnici, in particolare con riferimento ai criteri ed ai livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento; le commissioni di esame nominate dalle regioni e le prove d'esame che comprendono tre sezioni (tecnica, didattica e culturale).

Gli articoli 10 e 11 riguardano rispettivamente la possibilità per le regioni di istituire corsi ed esami di specializzazione per i maestri di sci e la validità dell'iscrizione e l'aggiornamento professionale (l'iscrizione ha efficacia per tre anni e viene rinnovata previo accertamento dell'idoneità psico-fisica, nonché a seguito della frequenza degli appositi corsi di aggiornamento).

L'articolo 12 si occupa del problema dell'esercizio non saltuario della professione da parte di maestri di sci stranieri non iscritti in albi regionali italiani. L'articolo 13 concerne la composizione e le competenze dei collegi regionali. L'arti-

colo 14 riguarda la possibilità, per le regioni in cui il numero dei maestri di sci sia inferiore a trenta, di istituire collegi interrregionali con una delle regioni contigue. L'articolo 15 disciplina il collegio nazionale dei maestri di sci, mentre l'articolo 16 le funzioni dello stesso.

L'articolo 17 concerne le sanzioni disciplinari, per violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla legge nazionale o dalle leggi regionali, ed i ricorsi al direttivo del collegio nazionale. L'articolo 18 è relativo all'esercizio abusivo della professione. L'articolo 19 sancisce la modifica dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell'articolo 238 del relativo regolamento di esecuzione. L'articolo 20 detta orientamenti per l'istituzione e il riconoscimento delle scuole di sci da parte delle regioni. L'articolo 21, infine, concerne l'adeguamento della legislazione regionale, per quanto riguarda le regioni sia a statuto ordinario, sia a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e Bolzano.

LUCIANO REBULLA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo non desidera aggiungere nulla all'esauriente relazione dell'onorevole Bruno Ferrari.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 12 dicembre 1990.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO